



ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI

STATUTO vs. 4.0

Febbraio 2024

STATUTO ASSIOM FOREX

TITOLO I DENOMINAZIONE – DURATA - OGGETTO - SEDE

Articolo 1 – Costituzione, natura giuridica e durata

1. È costituita un'associazione di persone fisiche denominata "ASSIOM FOREX".
2. L'Associazione, costituita per volontà dei soci di Assiom – Associazione Italiana Operatori Mercati dei Capitali e Atic Forex, svolge la propria attività in conformità alle norme del presente Statuto, del Regolamento, del Codice di Comportamento e, per quanto in essi non previsto, alle norme di cui al Codice Civile.
3. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2 – Finalità dell'Associazione

1. L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro o sindacali ed ha lo scopo di identificare, rappresentare e tutelare gli interessi comuni dei soci.
2. L'Associazione promuove e favorisce l'incontro ed il confronto fra le diverse figure professionali operanti nei mercati finanziari nonché la loro crescita in ambito lavorativo attraverso la formazione, la divulgazione degli aspetti tecnici e delle pratiche di mercato, così contribuendo allo sviluppo e all'integrazione dei mercati finanziari europei.
3. L'Associazione favorisce i rapporti con le Autorità Monetarie e di Vigilanza, nazionali e internazionali, nonché con le società di gestione dei mercati, i depositari centrali e le altre istituzioni operanti sui mercati finanziari; promuove e rafforza i legami con organismi nazionali, comunitari e internazionali, al fine di migliorare l'attività dei propri soci.
4. Per raggiungere i propri scopi l'Associazione favorisce, anche in collaborazione con gli organismi nazionali e internazionali:
 - a) l'analisi, lo studio e la ricerca di tecniche, strumenti e tematiche inerenti i mercati finanziari, anche in tema di sostenibilità;
 - b) la creazione di regole standard, codici di autodisciplina e l'adozione di indici relativi ai mercati finanziari europei;
 - c) la promozione e l'attuazione di iniziative finalizzate all'aggiornamento tecnico degli operatori dei mercati finanziari, dei sistemi di pagamento e delle strutture a loro di supporto;

- d) la divulgazione delle tematiche di interesse dei Soci, anche tramite commissioni e gruppi di studio, l'organizzazione di corsi, incontri, convegni, sperimentazioni, cooperazioni con Università e centri di ricerca;
- e) la concessione di contributi, borse di studio, premi e riconoscimenti simili, iniziative a carattere sociale ritenute utili alla promozione dell'immagine dell'Associazione e dei suoi associati;
- f) ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi, quali in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione, i cui bilanci saranno in ogni caso allegati ai propri;
- f) concludere accordi di collaborazione e di partnership;
- g) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Associazione.

Articolo 3 – Rapporti con Associazioni ed Istituzioni nazionali e internazionali

1. L'Associazione può aderire ad altre associazioni simili, sia nazionali sia internazionali, conservando in ogni caso la propria autonomia e indipendenza.
2. L'Associazione può stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati al fine di fornire loro servizi dell'Associazione.

Articolo 4 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Milano.
2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio.
3. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

4. L'Assemblea ha la facoltà di trasferire la sede in altro comune, purché in Italia, e può stabilire sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

TITOLO II

SOCI – SOSTENITORI – PATRIMONIO ASSOCIATIVO E FONTI DI FINANZIAMENTO QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Articolo 5 – Soci Ordinari, Soci Aggregati, Soci Onorari e Soci Sostenitori

1. L'Associazione prevede le seguenti categorie di Soci:
 - a) “Soci Ordinari”: gli esponenti aziendali, i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di SIM, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, Sicav, intermediari finanziari autorizzati iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), banche, imprese assicurative e altri intermediari - soggetti al controllo delle Autorità di Vigilanza Europee - che operano nei mercati finanziari o in settori ad essi collegati; nonché i consulenti finanziari di cui all'articolo 18 bis del Testo Unico della Finanza.
 - b) “Soci Aggregati” coloro che svolgono mansioni di operatore finanziario presso società ed istituzioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a).
 - c) “Soci Sostenitori”:
 - i) coloro i quali hanno operato nell'ambito dei soggetti di cui ai precedenti commi a) b);
 - ii) coloro i quali svolgono attività compatibili con gli scopi dell'Associazione.
 - d) “Soci Onorari”: coloro i quali con la loro opera, indipendentemente dalla propria qualifica professionale, conferiscono o hanno conferito prestigio all'Associazione.
 - e) “Soci Emeriti”: coloro i quali, nel corso degli anni, si siano distinti per il particolare apporto di competenza umana e professionale dato alla vita associativa nelle sue varie articolazioni.
2. I Soci Onorari e i Soci Emeriti sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente o di almeno un quarto dei suoi membri.

Tutti i Soci dell'Associazione devono essere maggiorenni.

Articolo 6 – Sostenitori

Possono fare domanda di ammissione all'Associazione, in qualità di “Sostenitori”: enti, fondazioni, associazioni, persone giuridiche che contribuiscono economicamente e/o in maniera significativa allo sviluppo dell'Associazione e che a giudizio del Consiglio non compromettono l'indipendenza dell'Associazione.

Articolo 7 – Domanda di ammissione a Socio – Diritti e Obblighi dei Soci

1. La domanda di ammissione all'Associazione deve essere formulata dall'interessato per iscritto e inviata secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio, a seguito di una accurata verifica e dell'acquisizione del parere della Commissione a ciò preposta. Il Consiglio delibera nella sua prima riunione utile per l'approvazione, esprimendo il proprio gradimento all'ammissione del nuovo Socio nella pertinente categoria. Nel caso in cui l'ammissione fosse negata, il Consiglio motiverà il proprio diniego secondo quanto definito nel Regolamento.
3. Ogni Socio ha diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e di candidarsi per le cariche associative.
4. Tutti i Soci hanno diritto di voto nelle Assemblee.
5. Tutti i Soci si impegnano a collaborare con l'Associazione per il conseguimento dei fini che la stessa si propone.
6. Tutti i Soci si impegnano a partecipare regolarmente alle attività dell'Associazione.
7. Tutti i Soci dell'Associazione - ad esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Emeriti - sono tenuti a versare la quota associativa o il contributo associativo, nei tempi stabiliti dal Regolamento.
8. Ogni Socio deve osservare le prescrizioni del presente Statuto, del Regolamento e del Codice di Comportamento, nonché le deliberazioni, ad essi conformi, tempo per tempo assunte dagli organi dell'Associazione.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio Ordinario, Aggregato e Sostenitore si perde per:
 - a) recesso dall'Associazione;
 - b) venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) mancato versamento della quota associativa o del contributo associativo;
 - d) provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.
2. La qualifica di Socio Onorario e Socio Emerito si perde solo in caso di recesso o provvedimento di esclusione per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.
3. Il Socio che intenda recedere dall'Associazione dovrà presentare comunicazione scritta al Consiglio; tale comunicazione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua presentazione, purché sia stata presentata almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'esercizio nel quale è presentata. Il recesso non esonera il socio dal pagamento della quota associativa annuale relativamente all'anno in cui ha presentato la richiesta di recesso.
4. In caso di esclusione del Socio, il Consiglio delibererà con la maggioranza qualificata prevista all'Articolo 23 che segue e la delibera sarà motivata. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata al Socio escluso entro 15 (quindici) giorni, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Advisory Board nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera del Consiglio che comunica la delibera di esclusione.

5. I Soci Ordinari, i Soci Aggregati e i Soci Sostenitori informano tempestivamente l'Associazione per iscritto, anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, dei fatti che determinano la perdita della qualifica di Socio ai sensi del precedente comma 1, lettera b). Il Consiglio, sulla base della comunicazione del Socio, nonché degli approfondimenti esperiti dal Consiglio stesso, accertato il venir meno dei requisiti dichiara la perdita della qualifica di Socio Ordinario, Socio Aggregato e Socio Sostenitore e informa il soggetto entro 15 (quindici) giorni, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. La perdita della qualifica di Socio Ordinario, Socio Aggregato e Socio Sostenitore comporta la decadenza dalle cariche sociali. I Soci receduti, esclusi o decaduti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono pretendere il rimborso delle quote o dei contributi versati o l'abbuono di quanto dovuto per l'esercizio in corso.

Articolo 9 – Patrimonio e Fonti di finanziamento

1. Il Patrimonio associativo è costituito da:
 - a) il Fondo di Dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi;
 - b) i beni immobili acquistati dall'Associazione;
 - c) le pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio a incremento del Patrimonio;
 - d) ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato a incremento del Patrimonio;
 - e) i fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. L'Associazione finanzia le proprie attività per mezzo di:
 - i) quote e contributi associativi;
 - ii) redditi dei beni patrimoniali, mobili e immobili;
 - iii) proventi derivanti da attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
 - iv) donazioni, legati e lasciti testamentari, contributi, sovvenzioni pubbliche o private, nonché di Enti pubblici o privati.

Articolo 10 - Quote associative e contributi associativi

1. L'ammontare della quota associativa e del contributo associativo è deliberato annualmente dal Consiglio, così come le modalità di versamento delle stesse. Le tempistiche di versamento delle quote e dei contributi sono definite nel Regolamento.
2. La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili a terzi. In nessun caso i Soci hanno diritto alla restituzione delle quote o contributi annuali versati, né possono conseguire le eccedenze attive della gestione o quote parti del fondo sociale dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea;
 - b) Consiglio;
 - c) Comitato Tecnico Scientifico;
 - d) Organo di Revisione;
 - e) Comitato dei controlli interni;
 - f) Advisory Board.

Articolo 12 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. I Soci, che risultino iscritti nel Libro dei Soci dell'Associazione alla data di convocazione dell'Assemblea, hanno diritto di voto in Assemblea. Ogni Socio ha diritto a un solo voto.
2. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Partecipanti di Diritto al Consiglio di cui all'articolo 18, il Direttore Generale ove nominato, nonché i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti dell'Associazione nel caso sia ritenuto utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare. Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e senza possibilità di intervenire, esponenti qualificati del mondo economico e finanziario, previo invito del Presidente.
3. Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la nomina di cariche sociali che sono assunte a scrutinio segreto e la votazione avverrà per il tramite di schede predisposte, salva diversa volontà unanime dell'Assemblea.
4. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci. Il numero di deleghe che possono essere raccolte da ogni Socio non può essere superiore a 25 (venticinque).
5. Le deliberazioni regolarmente assunte dall'Assemblea in conformità alla legge e al presente Statuto impegnano tutti i Soci.
6. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio oppure su richiesta di un numero di Soci che rappresenti almeno un decimo degli aventi diritto al voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo (fisico o virtuale) e dell'ora della riunione, deve essere inviato a tutti i soci almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per la riunione stessa; in caso di urgenza detto termine potrà essere ridotto a 15 (quindici) giorni. L'avviso di convocazione sarà inoltre affisso presso i locali

della sede dell'Associazione e pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Per le modalità di invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

3. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:
 - a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 14 - Presidente - Segretario dell'Assemblea – Libri Sociali

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 28.1c). Spetta al Presidente verificare e dare atto della regolare costituzione dell'Assemblea.
2. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario. In caso di sua assenza il segretario della riunione verrà eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione.
4. L'Associazione si impegna a tenere i Libri verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio. Ciascun Socio ha diritto di consultare il Libro dei verbali Assemblee dei Soci, facendone formale richiesta al Segretario secondo le modalità definite nel Regolamento.

Articolo 15 – Assemblea - Competenze

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni solari dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per approvare il bilancio relativo all'anno solare precedente.
2. Rientrano nella competenza dell'Assemblea:
 - a) l'approvazione della relazione del Presidente;
 - b) l'approvazione del bilancio;
 - c) l'elezione dei membri del Consiglio e dell'Organo di Revisione;
 - d) la deliberazione, nei limiti di cui al presente Statuto, sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
 - e) l'approvazione del Codice di Comportamento;
 - f) le deliberazioni sulla responsabilità dei Consiglieri e dei membri dell'Organo di Revisione;
 - g) l'approvazione delle modifiche dello statuto;
 - h) la delibera sullo scioglimento;
 - i) ogni altra materia che non sia riservata dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi.

Articolo 16 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente – anche per delega – la metà dei Soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero di Soci presenti – anche per delega.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi, senza quindi tenere conto degli astenuti. I membri del Consiglio si astengono dal votare nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità.
3. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – anche per delega - di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, anche per delega, senza quindi tenere conto degli astenuti. In seconda convocazione è costituita con la presenza di oltre 1/3 (un terzo) dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci presenti.
4. Per quanto attiene alle deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato dell'Associazione e conseguente devoluzione del fondo sociale, le stesse sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti anche per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 17 – Consiglio – Composizione – Durata - Competenze

1. Il Consiglio è composto da un numero compreso fra 15 (quindici) e 27 (ventisette) Consiglieri eletti tra i Soci.
2. I Consiglieri durano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato, e sono rieleggibili.
3. I Consiglieri devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - Non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra situazione di quelle previste dall'art. 2382 del Codice civile.
 - Non essere stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria e assicurativa in Italia o all'estero.
 - Non aver riportato sanzioni amministrative superiori alla metà del massimo edittale per violazioni delle normative del settore bancario, finanziario, assicurativo o sui servizi di investimento negli ultimi 5 (cinque) anni in Italia o all'estero.
 - Non essere in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.I Consiglieri dovranno altresì presentare il proprio CV quale attestazione della professionalità necessaria a ricoprire l'incarico.
4. Al Consiglio spetta la gestione dell'Associazione con tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrenti per perseguire gli scopi associativi. Sono escluse dalla competenza del Consiglio le sole materie riservate dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio:

- convocare le assemblee;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- determinare l'ammontare del Fondo di Dotazione;
- presentare le proposte di bilancio;
- emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote e dei contributi associative per i singoli esercizi;
- negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento;
- decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- istituire e/o abolire Commissioni, determinandone responsabili, compiti e funzionamento;
- deliberare il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore Generale che potrà essere individuato anche tra gli associati determinandone eventuale inquadramento contrattuale, remunerazione e competenze;
- determinare le linee operative della controllata Assiom Forex Servizi S.r.l. esercitandone la direzione e il coordinamento ex Art. 2497 cod.civ.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

5. Alle riunioni del Consiglio hanno diritto a partecipare – senza diritto di voto - i Partecipanti di Diritto al Consiglio di cui all'articolo 18, i componenti dell'Organo di Revisione e del Comitato dei Controlli Interni. Il Presidente può invitare i Responsabili delle Commissioni a partecipare alle riunioni del Consiglio e/o ogni altro Socio ritenga opportuno in relazione agli argomenti da trattare.

Articolo 18 – Partecipanti di Diritto al Consiglio

1. Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di intervenire - senza diritto di voto - fino ad un massimo di 5 (cinque) Rappresentanti delle Istituzioni ed Autorità di Mercato, italiane o estere, o Associazioni di categoria di rilevanza nazionale, scelte dal Consiglio. Detti Rappresentanti costituiscono i "Partecipanti di Diritto al Consiglio". Le Istituzioni e Autorità di Mercato scelte dal Consiglio potranno designare non più di 2 (due) Partecipanti di Diritto al Consiglio ciascuna.
2. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Partecipanti di Diritto al Consiglio, alla relativa sostituzione provvederà l'Istituzione e/o l'Autorità di Mercato e/o l'Associazione che aveva nominato il Partecipante di Diritto al Consiglio cessato dalla carica.

Articolo 19 – Elezione del Consiglio

1. L'Assemblea provvederà ad eleggere i Consiglieri sulla base di liste di candidati e/o di singole candidature, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio.
2. Ciascun Socio può presentare una lista di candidati all'elezione del Consiglio, formata da nominativi di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere.
3. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio, la formazione delle liste, la presentazione delle candidature ed il loro ritiro, in relazione sia alle modalità sia ai termini, nonché il numero di voti da indicare nelle schede e le condizioni di validità di queste ultime sono disciplinati dal Regolamento.
4. In fase di determinazione dei Consiglieri da nominare, occorrerà tener presente che non potranno essere eletti:
 - a) più di 5 (cinque) candidati per ciascuno dei soggetti indicati all'Articolo 5.1a, siano essi riconducibili ad un singolo soggetto o a soggetti facenti parte dello stesso Gruppo (come definito dall'Articolo 11 del Testo Unico della Finanza);
 - b) un numero di candidati non superiore al 20% del numero complessivo dei Consiglieri per i soggetti indicati all'Articolo 5.1b. Nel caso in cui la percentuale massima consentita di eletti per questa categoria non fosse un numero intero il numero di candidati eletti sarà quello dell'unità numerica inferiore.

In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano individuato in base alla data di prima iscrizione all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Articolo 20 – Decadenza dei membri del Consiglio

1. I Consiglieri decadono dalla carica a seguito di:
 - a) perdita della qualifica di socio ai sensi dell'Articolo 8 del presente Statuto;
 - b) dimissioni;
 - c) assunzione da parte di un Consigliere di rapporti di lavoro con un soggetto che determini il superamento dei limiti di cui all'Articolo 19 comma 4, ad esclusione di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo;
 - d) perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente Articolo 17 comma 3;
 - e) assenza ingiustificata nell'anno a più di metà riunioni, anche non consecutive, del Consiglio;
 - f) gravi violazioni ai propri obblighi o alle disposizioni del presente Statuto, nonché comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione e dell'ordinato svolgimento dell'attività sociale deliberata dall'Assemblea.
2. In caso di superamento dei limiti di cui al precedente Articolo 19 comma 4 in conseguenza di operazioni societarie non dipendenti dalla scelta del Consigliere, non si realizza un'ipotesi di decadenza.
3. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, scegliendo, in base alla graduatoria dei voti, il primo non eletto che abbia confermato la propria candidatura, e così di seguito. Il nuovo Consigliere provvederà a consegnare le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di eleggibilità definiti di cui al precedente Articolo 17 comma 3.

4. Ove la procedura di sostituzione prevista nel precedente comma 3 non sia possibile, il Consiglio, con una maggioranza pari a 2/3 (due terzi) dei Consiglieri presenti, procederà alla nomina per cooptazione scegliendo il nuovo Consigliere tra i Soci. I Consiglieri così nominati scadranno insieme a quelli eletti dall'Assemblea.
5. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare contemporaneamente 1/3 (un terzo) o più dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio si intenderà cessato. L'Assemblea sarà convocata di urgenza dai Consiglieri rimasti in carica.

Articolo 21 – Nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere

1. Il Consiglio nella sua prima riunione - da tenersi, per quanto possibile, subito dopo la nomina e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stessa - su iniziativa del Consigliere neo eletto più anziano, individuato in base alla data di prima iscrizione all'Associazione e, in caso di parità, del più anziano d'età che ne assume per l'occasione la presidenza, elegge tra i Consiglieri, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Ognuna di tali cariche può essere confermata dal Consiglio fino a ulteriori due mandati, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei voti dei presenti.

Articolo 22 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri ne facciano richiesta. Le riunioni andranno comunque convocate di massima ogni 3 (tre) mesi, con le modalità previste dal Regolamento.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo della riunione (fisico o virtuale) e dell'elenco degli argomenti da trattare deve essere inviato dal Presidente a tutti i Consiglieri, ai Partecipanti di Diritto al Consiglio di cui all'Articolo 18 e ai componenti effettivi dell'Organo di Revisione e del Comitato dei Controlli Interni, almeno 7 (sette) giorni prima del termine fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 1 (uno) giorno.
3. In relazione alle materie all'ordine del giorno il Presidente può invitare ad assistere alla riunione ulteriori soggetti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Rappresentanti delle Commissioni.

Articolo 23 – Costituzione e deliberazioni del Consiglio - Verbali

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I Consiglieri non possono farsi rappresentare e sono tenuti a giustificare le eventuali assenze al Presidente. È ammessa la partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, alle condizioni previste per l'Assemblea e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti. La nomina di cariche sociali e le delibere di esclusione dei soci debbono essere fatte a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale firmato dal Presidente della seduta e dal soggetto verbalizzante.

Articolo 24 – Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio, è costituito da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) componenti. Ne sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i responsabili delle attività di formazione.
I restanti componenti sono nominati, in tutto o in parte, dal Consiglio fra tutti i Consiglieri, a scrutinio segreto.
Il Consiglio può altresì nominare componenti del Comitato Tecnico Scientifico personalità di rilievo provenienti in particolare dal mondo accademico, esperti dei mercati finanziari e delle materie economiche.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico, la cui durata in carica non può eccedere il termine del mandato del Consiglio stesso, è l'organo propositivo e di consulenza delle commissioni, in particolare di quella preposta alla formazione. Il Comitato Tecnico Scientifico informa periodicamente il Consiglio in ordine all'attività svolta.
3. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico decadono dalla carica in caso di assenza non giustificata a più di 3 (tre) riunioni consecutive.
4. Le modalità di funzionamento e le competenze del Comitato Tecnico Scientifico sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 25 – Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea che lo nomina.
I membri dell'Organo di Revisione possono anche essere scelti tra i non associati.
Se collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei revisori Legali. Se monocratico, il Revisore deve risultare iscritto all'albo dei Revisori Legali.
2. L'Organo di Revisione ha il compito di:
 - a. controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea;
 - b. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.
3. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.
4. I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi, scadono con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio in quanto compatibili.

Articolo 26 – Comitato dei controlli interni

1. Il Comitato dei controlli interni, nominato dal Consiglio, è composto da 5 (cinque) membri scelti tra i Soci che abbiano preferibilmente maturato competenze ed esperienza per l'assolvimento di tale compito.
2. Il Comitato dei controlli interni, la cui durata in carica non può eccedere il termine del mandato del Consiglio stesso, nomina il Presidente tra i propri membri.
3. I membri del Comitato dei controlli interni devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti nel precedente Articolo 17 comma 3.
4. Il Comitato dei controlli interni:
 - a) collabora con l'Organo di Revisione per le attività di controllo della gestione contabile dell'Associazione;
 - b) con specifico riferimento alla controllata Assiom Forex Servizi S.r.l., effettua controlli periodici sulla gestione contabile e finanziaria della stessa e sul rispetto delle normative interne e esterne, rendicontando il Consiglio sull'esito di tali controlli e suggerendo, se del caso, eventuali interventi.
5. I componenti del Comitato dei controlli interni decadono dalla carica in caso di assenza non giustificata a più di 3 (tre) riunioni consecutive.

Articolo 27 – Advisory Board

1. L'Advisory Board è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 5 (cinque) Soci nominati dal Consiglio. L'Advisory Board dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.
2. L'Advisory Board, su richiesta del Consiglio, può:
 - a) assistere il Consiglio per il conseguimento degli scopi sociali;
 - b) decidere su ricorso di un socio o di un organo dell'Associazione, in merito alle controversie sull'interpretazione ed applicazione dello Statuto, sulle controversie tra i soci, e tra soci e organi dell'Associazione e sul ricorso presentato dal socio escluso dall'Associazione;
 - c) formulare pareri su questioni inerenti il comportamento dei soci o degli organi dell'Associazione o dei singoli membri degli stessi, tali da ledere il prestigio dell'Associazione;
 - d) fornire al Consiglio pareri su argomenti relativi all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto e sulle altre questioni che il Consiglio ritenga opportuno sottoporre.

Articolo 28 – Cariche Sociali

28.1 – Presidente – Vice Presidente Vicario - Vice Presidente

- a) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato Tecnico Scientifico. Cura l'esecuzione delle deliberazioni di detti organi, assume le funzioni di direzione dell'Associazione, ne assicura il corretto funzionamento, tutela e promuove l'immagine dell'Associazione.
- b) Previa autorizzazione del Consiglio, il Presidente può delegare i propri poteri di spesa al Direttore Generale ove nominato o ad altri membri del Consiglio.
- c) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri ad esso spettanti sono assunti dal Vice Presidente Vicario o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente.

28.2 – Segretario

- a) Redige i verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio e del Comitato Tecnico-Scientifico; è inoltre responsabile della tenuta dei libri sociali dell'Associazione.
- b) Sovrintende e supervisiona la documentazione da sottoporre alle riunioni del Consiglio.
- c) Coordina le attività della segreteria.
- d) Coordina il funzionamento delle Commissioni e del Comitato di Redazione e ogni altra attività allo stesso demandata dal Regolamento.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative competenze sono assunte da un Consigliere incaricato dal Presidente.

28.3 – Tesoriere

- a) Coadiuvando il Presidente nell'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le disposizioni fissate dal Consiglio.
- b) Predispone il budget annuale di spesa che sottopone all'approvazione del Consiglio nei tempi stabiliti dal Regolamento.
- c) Predispone il bilancio annuale che sottopone all'Organo di Revisione e al Consiglio nei tempi stabiliti dal Regolamento.
- d) È responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili dell'Associazione.
- e) Dispone il pagamento delle spese autorizzate secondo quanto disposto dal Regolamento, firma contratti ed impegni finanziari in nome dell'Associazione, nell'ambito delle deleghe affidategli dal Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, le relative competenze sono assunte da un Consigliere incaricato dal Presidente.

TITOLO IV RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 29 – Rappresentanza dell'Associazione

1. La rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Autorità di ogni ordine e grado, nonché la firma, spettano al Presidente.
2. Il Presidente può, nell'ambito dei poteri allo stesso affidati e con il parere favorevole del Consiglio, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
3. Previa autorizzazione del Consiglio, il Presidente può accordare la firma e la rappresentanza dell'Associazione, con le limitazioni e precisazioni che riterrà opportune o specificamente indicate dal Consiglio, al Direttore Generale ove nominato o a membri del Consiglio, in via tra loro disgiunta, e/o al personale dell'Associazione.

TITOLO V ESERCIZIO DELL'ASSOCIAZIONE - BILANCIO

Articolo 30 – Esercizio dell'Associazione

1. L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 31 – Bilancio

1. Il bilancio annuale, che si compone di un rendiconto economico e di un rendiconto finanziario, è predisposto dal Tesoriere il quale, dopo l'approvazione del Consiglio e la certificazione dell'Organo di Revisione, lo sottopone all'Assemblea che lo approva entro il 30 giugno di ogni anno.
2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
3. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione dei bilanci dell'Associazione, che restano depositati a disposizione dei Soci stessi presso la sede dell'Associazione, secondo quanto previsto al precedente articolo 14.

TITOLO VI SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 – Scioglimento e liquidazione

1. L'Associazione si scioglie per:
 - a) Decorso del termine di cui all'Articolo 1;
 - b) Conseguimento dello scopo sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, convenuta senza indugio, non deliberi le opportune modifiche;
 - c) Impossibilità di funzionamento o continua inattività delle Assemblee;
 - d) Deliberazione dell'Assemblea;

- e) Altre cause previste dalla legge.
2. In caso di liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea nomina il liquidatore e ne determina il compenso. Il liquidatore provvede, entro un anno dall'accettazione della nomina, a realizzare le attività, estinguere le passività, compilare il rendiconto finale. Questo è sottoposto all'approvazione di un'Assemblea convocata dallo stesso liquidatore, con le modalità di cui all'Articolo 13, ma con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Per l'approvazione si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 16 comma 4 del presente Statuto.
 3. Il liquidatore esegue le deliberazioni dell'Assemblea in merito alla destinazione del residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, che sarà devoluto ad altre Associazioni avente finalità simili alle proprie ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Tutte le cariche ricoperte in seno all'Associazione si intendono prestate dai Soci a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi di spese vive sostenute e/o compensi per specifici incarichi definiti dal Consiglio.
2. Le modifiche allo Statuto, al Regolamento e al Codice di Comportamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione.
3. Le modifiche al Regolamento devono essere approvate dal Consiglio a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
4. Lo Statuto, il Regolamento e il Codice di Comportamento sono messi a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione e pubblicati sul sito internet della stessa.

_ o _ o _ o _ o _ o _ o _ o _ o _